



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CA 19/03

Prot. n° 130 Segr/AG - 3564 - circ. 20/2007

Cagliari, 16 marzo 2007

OGGETTO: Art. 42 bis del D.Lgs 26 marzo 2001, n. 151.

Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

AL SIGNOR PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in

SASSARI

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI

CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI

CAGLIARI LANUSEI NUORO ORISTANO SASSARI TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI

CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE UNEP

CAGLIARI

TELEFAX

Con riferimento alla materia indicata in oggetto si trasmette la nota Ministeriale prot. n. 11386/T.G. 2/4-S-64 del 15 marzo 2007 e l'allegato Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il 27 febbraio 2007.

Le istanze, avanzate ai sensi della normativa citata in oggetto e con le modalità indicate nella nota ministeriale, dovranno essere trasmesse dall'ufficio di appartenenza del dipendente a questa Presidenza, che provvederà ad inviarle al competente Ministero relazionando sulla situazione dell'organico degli uffici interessati dall'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs 151/2001.

I Sigg. Presidenti dei Tribunali provvederanno a dare la massima diffusione della presente circolare a tutti gli Uffici dipendenti di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(V. Oliveri)

Visto il 16 MAR. 2007
Il Dirigente

Massimo Righi



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Prot. n. 11386/T.G.

2/4 - 5 - 64

IN. CA. 0200306064	
N. 3550	15 MAR 2007
Sp. Pen P.D.	
Fascicolo CIRCOLARE	

Al Sig. Primo Presidente
Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Procuratore Generale presso
la Corte Suprema di Cassazione

Al Sig. Presidente del Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
e Procuratori Generali della
Repubblica

Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia

Ai Sigg. Commissari Regionali per la
Liquidazione degli Usi Civici

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Speciale
per la Gestione e Manutenzione degli
Uffici Giudiziari di Napoli

OGGETTO: Art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche.

Si trasmette l'allegato accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il 27 febbraio 2007 affinché il contenuto dello stesso sia portato a conoscenza di tutto il personale in servizio negli uffici in indirizzo.

Si fa, inoltre, presente che le istanze avanzate ai sensi della normativa indicata in oggetto devono essere trasmesse direttamente dalla struttura, ove il dipendente presta servizio, a questo Ministero con nota di accompagnamento.

In detta nota può essere indicata la situazione reale dell'ufficio di appartenenza del dipendente richiedente, con specificazione di tutti gli elementi utili (le presenze effettive nell'ufficio e, conseguentemente, le assenze godute a qualsiasi titolo dal personale - per maternità, malattia a lungo termine, applicazione interdittoriale ecc.) al fine di consentire alla competente Direzione Generale di valutare adeguatamente la possibilità di accoglimento della richiesta sulla base del reale apporto lavorativo del dipendente nella struttura in cui è inserito.

Roma, 15 MAR. 2007

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Claudio CASTELLI)

[Handwritten signature]



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Il Dipartimento e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte.

Visto l'art. 31 della Costituzione che riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

Visto l'art. 97 della Costituzione che prevede la tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione;

Visto l'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche);

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

CONCORDANO

I seguenti criteri di applicazione dell'art. 42 bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, introdotto dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ART. 1

(ambito di applicazione)

*FPCG-IL
Anno 2001*
INTESA

L'art. 42 bis del D.l.gvo 151/2001 si applica sia per l'assegnazione ad altra Amministrazione sia per l'assegnazione ad una sede diversa dell' Amministrazione giudiziaria.

I benefici potranno essere goduti, a richiesta dell'interessato, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.

ART. 2

(requisiti per l'accoglimento delle domande)

Di...
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Per l'assegnazione temporanea sono richiesti i seguenti requisiti:

Un r. l. h. n.

[Signature]
[Signature]
215 P.1.

[Signature]

- 1) presenza, al momento della domanda, di un figlio di età inferiore a tre anni (il dipendente potrà produrre autocertificazione ai sensi della normativa vigente);
- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Tale condizione dovrà essere comprovata mediante attestazione del datore di lavoro, con l'indicazione della costanza del rapporto di lavoro o mediante autocertificazione sottoscritta sotto la propria responsabilità dal coniuge interessato;
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purché il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire;
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato.

ART. 3

L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno ed è rinnovata, annualmente, per lo stesso periodo, fino al massimo consentito di tre anni, in costanza dei requisiti indicati all'art. 2, punti 2) e 3), del presente accordo.

L'Amministrazione, il 1° ed il 16° giorno di ogni mese, procede all'esame delle domande sopravvenute e di quelle relative alla proroga delle assegnazioni precedentemente disposte. Qualora più dipendenti richiedono l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute e dei carichi di famiglia. Il dipendente già assegnato con precedente provvedimento emesso ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs n. 151/2001 prevale su eventuali nuove domande di assegnazione.

Roma , 27 febbraio 2007.

PARTE PUBBLICA

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and text: Guardia RIBPI, UILPA, FIOCCIL, INTESA]

PARTE SINDACALE

[Handwritten signature: FLP]

[Handwritten signature: A. Costellera]

[Handwritten signatures and text: Cisl, Uil, Uilpa]